



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI	
Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie	s.affariamm.ue.agrifor@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 509 fax + 39 0432 555 270 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

protocollo n. **RAF12/7-8/36538**  
riferimento  
Allegati n.  
Udine,  
**15 MAG. 2009**

All'Agenzia delle Entrate  
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia  
Ufficio consulenza  
Via fax 040 41985404

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA SEDE DI UDINE	
Data	<b>21 MAG. 2009</b>
Prot. N.	<b>8271</b>
Serie <b>1</b>	Cat. <b>3</b> Fase <b>18</b>

e per conoscenza  
Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali  
e sicurezza  
Servizio affari istituzionali e sistema autonomi locali

Oggetto: legge regionale n. 24/2006, articolo 7, comma 1, lettera d). Certificazione agevolazioni fiscali piccola proprietà contadina. Competenza territoriale.

Si fa seguito alla Vostra comunicazione di data 20 aprile 2009 (Prot. 2009/13831), con cui si chiedeva a questa Direzione di individuare i criteri per determinare la competenza territoriale dei Comuni chiamati a certificare l'esistenza dei requisiti di coltivatore diretto, finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni fiscali per la formazione o l'arrotondamento della proprietà contadina.

È necessario premettere che questa Direzione può esclusivamente limitarsi a individuare un criterio logico per l'individuazione del Comune cui l'utente può rivolgersi, ma tale criterio non può considerarsi vincolante per i Comuni in quanto l'Amministrazione regionale non può incidere sull'autonomia procedimentale e organizzativa degli Enti Locali per l'esercizio delle funzioni conferite.

A tal fine appare pertanto utile sintetizzare le fasi della procedura per la certificazione.

L'utente deve dimostrare i requisiti di cui all'articolo 2 della legge n. 604/1954:

- 1) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta è persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;
- 2) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi è idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;
- 3) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro, con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari.

La valutazione positiva del primo requisito è condizione per il rilascio del certificato *provvisorio*.

Ai fini della valutazione del primo requisito è sufficiente la presentazione della posizione previdenziale; in mancanza, viene eseguito un sopralluogo per verificare la presenza di attività agricola in azienda.

A seguito del rilascio del certificato *provvisorio* viene stipulato l'atto di trasferimento di proprietà.

La valutazione positiva del secondo e terzo requisito è condizione per il rilascio del certificato *definitivo*.

Ai fini della valutazione del secondo e terzo requisito va acquisita copia dell'atto del notaio o della sentenza del tribunale relativi alla vendita, alla permuta o alla concessione in enfiteusi e va verificata, sia la destinazione agricola dei fondi, sia la superficie minima idonea alla formazione della piccola proprietà.

Dalla data del rogito notarile o della sentenza al rilascio del certificato *definitivo* non devono trascorrere più di tre anni.

Il certificato *definitivo* può così essere consegnato all'Agenzia delle entrate.

Dall'esame della procedura appare evidente che la prima fase della procedura, che si conclude con il rilascio del certificato *provvisorio*, non può che ricadere nella competenza del Comune ove ha sede l'azienda agricola visto che l'oggetto dell'accertamento è, appunto, l'esercizio dell'attività agricola.

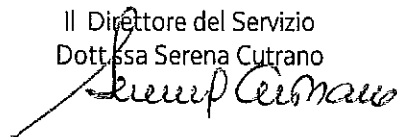
Per ragioni di economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, appare ragionevole che la seconda fase della procedura sia proseguita a cura del medesimo ente che aveva rilasciato il certificato *provvisorio*, fatta salva la necessità di acquisire da altra amministrazione l'attestazione relativa alla destinazione agricola dei fondi e alla superficie minima, qualora il fondo sia ubicato nel territorio di un Comune diverso da quello che ha rilasciato il certificato *provvisorio*.

Nel caso delle fattispecie esemplificate nella Vostra nota, l'applicazione di tali criteri porta alle seguenti conclusioni:

1. azienda agricola con sede nel Comune A che intende acquisire un terreno ubicato nel Comune B situato nella stessa Provincia: i certificati *provvisorio* e *definitivo* sono rilasciati dal Comune A, il quale, ai fini del rilascio di quello *definitivo*, potrà richiedere al Comune B l'attestazione relativa alla destinazione agricola dei fondi e alla superficie minima;
2. azienda agricola con sede nel Comune A che intende acquisire un terreno ubicato nel Comune B situato in una Provincia diversa della stessa Regione o di Regione limitrofa: si rimanda alle indicazioni date per il primo caso; nel caso in cui il Comune B è ubicato in un'altra Regione, l'attestazione relativa alla destinazione agricola dei fondi e alla superficie minima sarà richiesta all'ente, regionale, provinciale o comunale, competente a rilasciarla secondo l'ordinamento di quella Regione;
3. soggetto residente nel Comune A, azienda agricola con sede nel Comune B, strutture e attrezzature ubicate nel Comune C, intende acquistare un terreno nel Comune D: i certificati *provvisorio* e *definitivo* sono rilasciati dal Comune B, il quale, ai fini del rilascio di quello *definitivo*, potrà richiedere al Comune D l'attestazione relativa alla destinazione agricola dei fondi e alla superficie minima.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio  
Dott.ssa Serena Cutrano



Comunicazione ai sensi della legge regionale 7/2000

**Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Cutrano (0432-555509)**

Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie - Autorità di gestione PSR  
Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

**Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella Asquini (0432 555314)**

P.O. trattazione coordinata affari legislativi e giuridici generali